

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
C R O T O N E

Delibera n° 532

ORIGINALE

OGGETTO: Indizione procedura negoziata per l'affidamento Servizi di Copertura Assicurativa Kasko e RCA Libro Matricola Auto.

In data 02 DIC. 2013, nella Sede dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, sita in Crotone, Via Mario Nicoletta Angolo Via G. Di Vittorio;

Su conforme proposta nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore del competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi .

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che il 31 dicembre 2013 scadranno le Polizze Assicurative Kasko e RCA Libro Matricola Auto;

CHE con nota Prot. N. 34640 del 14.11.2013 è stata comunicata all'Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante la necessità di una nuova procedura di gara per l'Affidamento dei Servizi Assicurativi di cui sopra;

CHE la suddetta Autorità Regionale non ha ancora riscontrato la nota di questa ASP;

CHE, stante la ristrettezza dei tempi a disposizione si rende necessario indire la procedura di gara al fine di poter garantire la copertura assicurativa Kasko e RCA Libro Matricola Auto, da esperirsi ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 e del Regolamento per l'Acquisizione in Economia di Beni e Servizi, approvato con Delibera N. 639 del 07/11/2012 ed integrato con Delibera N. 077 del 06/02/2013;

VISTI i Capitolati di Polizza predisposti dal Broker AON di Roma, giusta contratto Rep. N. 139 del 15.09.2011, nonché il bando con i relativi allegati per la partecipazione alla procedura di gara;

RITENUTO di dover indire procedura negoziata per l'affidamento dei Servizi di Copertura Assicurativa Kasko e RCA Libro Matricola Auto per un periodo di mesi dodici previa pubblicazione del relativo bando sul sito Web dell'ASP, in favore di tutte le Compagnie Assicurative interessate;

VISTE le leggi in materia;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario;

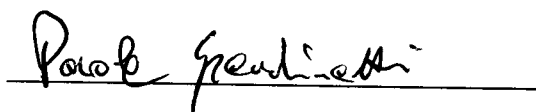
DELIBERA

1. INDIRE procedura negoziata per l'affidamento dei Servizi di Copertura Assicurativa Kasko e RCA Libro Matricola Auto per un periodo di mesi dodici;
2. APPROVARE il bando e relativi allegati, redatti dall'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi ed i Capitolati di Polizza predisposti dal Broker AON di Roma;
3. AUTORIZZARE l'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi a procedere alla pubblicazione sul sito web dell'ASP, del bando con gli allegati ed i Capitolati di Polizza in favore delle ditte interessate che operano nel settore;
4. DARE ATTO che la spesa presumibile di €. 95.000,00, oltre IVA, sarà impegnata al momento dell'aggiudicazione;
5. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria al versamento di Euro 30,00 all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, mediante MAV (pagamento mediante avvisi) secondo le modalità di cui alla deliberazione AVCP del 03-11-2010 e s.i.m., previo impegno di spesa sul Conto 501.2.105 del Bilancio e con riferimento ai seguenti numeri di gara:
6. NOMINARE responsabile del procedimento la Dott.ssa Paola Grandinetti ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 163/06;

Ufficio Acquisizione Beni e Servizi

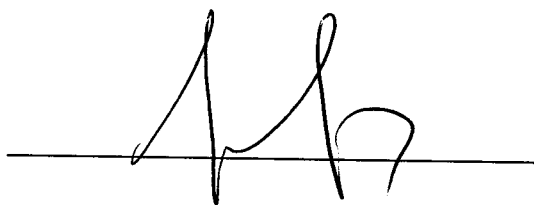
Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Paola Grandinetti



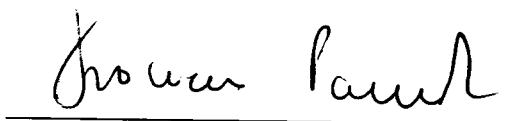
Il Direttore Amministrativo

Dott. Giovanni Cozza

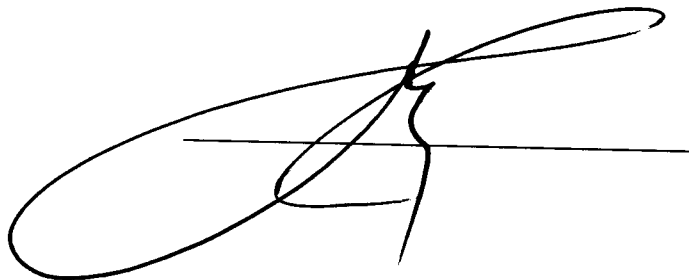


Il Direttore Sanitario

Dott. Francesco Paravati



Il Direttore Generale
Prof. Rocco Antonio Nostro



UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

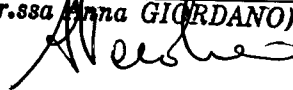
La presente delibera è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 02 DIC. 2013 con Protocollo della Segreteria Generale n. 113 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Sig. Francesco Somillo

Il Direttore dell'Ufficio AAGG

Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(Dr.ssa Anna GIORDANO)





A TUTTE LE COMPAGNIE ASSICURATRICI INTERESSATE

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA – AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

Questa Azienda, dovendo procedere all'aggiudicazione dei servizi di copertura assicurativa, indice una procedura negoziata per l'affidamento dei servizi assicurativi per il lotto 1 Polizza Kasko ed il lotto 2 Polizza RCA Libro Matricola Auto.

L'aggiudicazione sarà effettuata, per singolo Lotto, ai sensi dell'Art. 82 del D.lgs n. 163 del 12.04.06, a favore della/e Compagnia/e che avranno proposto il prezzo annuo più basso.

Si procederà, per singolo Lotto, all'aggiudicazione anche se sia pervenuta una sola offerta o una sola offerta, fra quelle pervenute, sia risultata valida.

La durata del servizio è prevista dalle ore 24.00 del 31.12.2013 alle ore 24.00 del 31.12.2014.

Gli importi dei premi annui lordi a base d'asta sono i seguenti:

Lotti	Premio annuo lordo a base d'asta	n. CIG
1 – Kasko	€ 30.000,00	
2 – Libro Matricola Auto	€ 65.000,00	

Per la formulazione dell'offerta si allegano alla presente le statistiche sinistri.

Si informano inoltre le Compagnie concorrenti che questa ASP procederà a dotare i propri veicoli di sistema GPS entro il 31.01.2014.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le Società interessate dovranno presentare in busta intestata e chiusa adeguatamente la propria offerta, **entro e non oltre le ore 13,00 del-_____** - termine perentorio - all'Ufficio Protocollo dell'Azienda sito in Via M. Nicoletta Centro Direzionale "Il Granaio", piano 3°, scala B), 88900 Crotone .

L'offerta dovrà pervenire a totale rischio a cura del mittente al recapito e nei termini sopra indicati, a mezzo del servizio postale con raccomandata AR, ovvero anche a mezzo di corriere o consegna a mano.

Si comunica che l'Ufficio Protocollo dell'Azienda è aperto dalle ore 11 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Il plico, contenente la documentazione di Gara come meglio sotto indicata, riportante la dicitura **"Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa"**, debitamente

chiuso in modo da garantire l'integrità dello stesso e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante il nominativo della Compagnia concorrente e, in caso di Imprese Raggruppate, riportante i nominativi di tutte le compagnie, con evidenziata la compagnia mandataria, dovrà pervenire, pena la non ammissibilità, nei termini sopra indicati.

Il plico dovrà contenere le seguenti buste:

Busta A) debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura contenente i documenti per l'ammissione alla Gara recante la dicitura "**Busta A) - Documentazione**".

Busta B) debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente l'offerta economica recante la dicitura "**Busta B) - Offerta Economica**".

CONTENUTO DELLA BUSTAA) - DOCUMENTAZIONE

La busta dovrà contenere la documentazione sottoriportata:

- a) Dichiarazione, redatta **sul facsimile del modello riportato in allegato 1)** alla presente lettera, compilata e sottoscritta dal/i Legale/i Rappresentante/i della/e Compagnia/e o dall'Agente nominato idoneo procuratore;
- b) Originale o copia conforme della procura speciale attestante i poteri dell'offerente, qualora sia un soggetto diverso dal Legale Rappresentante della Compagnia.
- c) Copia del bando e dei Capitolati di Polizza (RCA – Kasko) allegati, sottoscritti per accettazione su ogni foglio, senza modifica alcuna, pena esclusione dalla gara.

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi o imprese che presentino offerta in coassicurazione il documento di cui al punto a) dovrà essere prodotto da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il raggruppamento.

In caso di coassicurazioni dovrà essere indicato il completo riparto di coassicurazione (100%), prevedendo comunque una ritenzione da parte della compagnia d'assicurazione invitata (delegataria) pari almeno al 50% del rischio stesso. Per le coassicuratrici la parte di rischio a loro carico, non potrà essere inferiore singolarmente al 25%.

Le Società che partecipano alla trattativa in qualità di delegataria o coassicuratrice, non possono partecipare quali componenti di altro riparto di coassicurazione.

CONTENUTO DELLA BUSTA B) – OFFERTA ECONOMICA.

Dovrà essere prodotto un documento sottoscritto dal/i Legale/i Rappresentante/i della/e Compagnia/e offerente/i o dall'Agente nominato idoneo procuratore, redatto sulla base dello schema di **scheda di offerta economica riportato in allegato 2)**, indicante:

- a) la denominazione della Compagnia offerente ed i relativi codice fiscale, partita IVA e sede legale;
- b) l'enunciazione in cifre e lettere del premio per anno richiesto, con la sottoscrizione del 100% del rischio, e quindi l'indicazione del riparto completo.

In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e altra indicata in lettere, sarà preso in considerazione l'importo più vantaggioso per l'Azienda.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà, per singolo lotto, in favore dell'offerta annua più bassa ai sensi dell'art. 82 del D.lgs 163/2006.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La Commissione procederà in data _____ alle ore _____ in seduta aperta al pubblico all'apertura della busta A) ai fini dell'ammissione dei candidati alla fase successiva della procedura. A seguire, in seduta aperta al pubblico, all'apertura della busta B) contenente l'offerta economica procedendo quindi all'aggiudicazione provvisoria in base all'esito dell'attribuzione dei punteggi.

CAUZIONE DEFINITIVA

All'aggiudicatario sarà richiesto di fornire cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.; si precisa che l'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto del 50% (ex art. 113 D. Lgs. 152/2008) per le imprese offerenti alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000. Qualora l'Impresa in sede di presentazione dell'offerta abbia attestato il possesso della certificazione di qualità mediante dichiarazione sostitutiva, dovrà essere presentato l'originale o la copia conforme del Certificato. In caso contrario verrà considerata valida la certificazione prodotta in sede di gara.

VARIE

L'Azienda si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della procedura negoziata senza che i Concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

L'Azienda provvederà ad effettuare tutti i controlli prescritti ex lege e a verificare le dichiarazioni rese dal soggetto concorrente e, in caso di dichiarazioni riscontrate difformi, di non procedere all'affidamento ovvero, qualora l'esecuzione del servizio sia già stata iniziata sulla base della lettera di aggiudicazione, di risolvere il rapporto.

Il/i soggetto/i aggiudicatario/i sarà/saranno invitato/i a produrre l'eventuale necessaria documentazione di rito.

L'Azienda, per il presente appalto, è assistita dalla AON S.p.A., con sede legale in via A. Ponti, 8/10 - 20143 Milano, quale Broker verrà remunerato per il tramite delle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulati i contratti assicurativi con le provvigioni pari al 5% dei premi imponibili.

Tutte le informazioni relative al capitolato speciale potranno essere richieste alla sede di Roma, Via Cristoforo Colombo, 149 - 00147 Roma, della suindicata Società; il referente è il Dott. Ezio Ramaioli - tel. 06 77276415 cellulare 348 2311624 fax 06 77276275 - mail ezio.ramaioli@aon.it

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all'informativa di cui al comma 1) dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalla Compagnia saranno raccolti presso l'ASP di Crotone per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati

personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all'instaurazione del rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

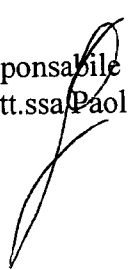
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; per l'aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione dell'obbligazione contrattuale e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D. Lgs. 196/2003.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Distinti saluti.

Responsabile del Procedimento:
Dott.ssa Paola Grandinetti



Allegati:

- Capitolati
- statistiche sinistri
- allegato 1 -domanda di partecipazione
- allegato 2- scheda offerta economica

CAPITOLATO DI POLIZZA

DANNI AI VEICOLI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE

La presente polizza è stipulata tra

ASP Crotone
Via Mario Nicoletta
Centro Direzionale Il Granaio
88900 Crotone
P.I. 01997410798

e

Società Assicuratrice
Agenzia di

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del:	31.12.2013
Alle ore 24.00 del:	31.12.2014

DEFINIZIONI

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nei modelli dalle Società che, quindi, si devono intendere

abrogate e prive di effetto.

Alle seguenti denominazioni, si attribuisce il significato qui precisato:

ASSICURAZIONE :	il contratto di assicurazione
POLIZZA :	il documento che prova l'assicurazione
CONTRAENTE :	il soggetto che stipula l'assicurazione
ASSICURATO :	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e, pertanto, veicoli dei: - Dipendenti, Direttori e Collegio Sindacale in missione - Sanitari addetti alla Medicina dei Servizi, alla Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica), alla Specialistica Ambulatoriale.
SOCIETA' :	l'Impresa assicuratrice
PREMIO :	la somma dovuta dal Contraente alla Società
SINISTRO :	il verificarsi dell'evento per il quale è prestata l'assicurazione
INDENNIZZO :	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
RISCHIO :	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
FRANCHIGIA :	la somma che viene dedotta da ciascun indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato
SCOPERTO :	la percentuale dell'indennizzo che resta a carico dell'Assicurato
DEGRADO :	deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del mezzo
ACCESSORIO :	parte secondaria, complementare, aggiunta per migliorare la funzionalità del mezzo
COMPAGNIA DELEGATARIA :	Società che emette ed amministra la polizza
PERIODO ASSICURATIVO :	termine con il quale si definisce l'anno assicurativo

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.). Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso di validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

2) Dolo e colpa grave

La Società risponde dei danni derivanti da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se causati da colpa grave dell'Assicurato e da dolo e colpa grave delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, escluso il dolo dell'assicurato (Art. 1900 C.C.).

3) Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto e copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il Contraente, per ragioni di carattere amministrativo, provvederà al pagamento del premio entro 30 (trenta) giorni da tale data.

Se il pagamento del premio da parte del Contraente avviene oltre il 30° giorno dalla data di sottoscrizione la copertura assicurativa avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme restando le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

4) Modifiche dell'assicurazione

Il Contraente, nel corso della durata del contratto, ha facoltà di richiedere, per iscritto, eventuali modifiche del contratto stesso di assicurazione. L'eventuale aumento di premio relativo alle variazioni di rischio, sarà corrisposto alla scadenza della rata annuale. Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del C.C. Se invece la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in

proporzione a partire dalla scadenza successiva alla comunicazione fatta da Contraente ed in tal caso la Società rinuncia al diritto di recesso, ai sensi dell'art. 1897 del C.C.

5) Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 (quindici) giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

6) Obblighi della Società nella gestione dei sinistri

Con frequenza semestrale la Società si impegna a fornire al Contraente il dettaglio sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva)
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato)
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte)

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante, indicazione del nominativo del terzo reclamante, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

7) Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti fra le parti, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni. In tal caso la Società mette a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

Nel caso la Società si avvalga della facoltà di recesso dal contratto, si impegna a mantenere attive le garanzie tutte sino al momento in cui il Contraente avrà ricollocato sul mercato assicurativo tutti i rischi e, comunque, non oltre 210 (duecentodieci) giorni successivi alla data di invio dell'atto di disdetta.

8) Durata del contratto

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31.12.2013 e scadrà alle ore 24 del 31.12.2014 senza tacito rinnovo.

9) Proroga dell'assicurazione

A norma dell'art. 44 della Legge 23/12/1994 n. 724, il presente contratto non potrà essere tacitamente ed automaticamente prorogato.

10) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

11) Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali in Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) o altro mezzo (telefax o simili) indirizzate alla Società.

12) Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione di contratti assicurativi di cui al presente capitolato è competente esclusivamente il Foro dove ha sede legale il Contraente.

13) Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

14) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia.

15) Estensione territoriale

L'assicurazione vale per tutta l'Europa compresi la Repubblica di S. Marino e la Città del Vaticano.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE INCENDIO – FURTO – KASKO VEICOLI A MOTORE

1) Oggetto dell'assicurazione

Si intendono assicurati i veicoli privati utilizzati da:

Categoria A

- Dipendenti di ogni ordine e grado autorizzati per motivi di servizio e/o missione o comunque per conto del Contraente, nonché del Direttore Generale, Amministrativo, Sanitario e dei Sigg. ed il Collegio Sindacale durante l'espletamento di servizi per conto dell'Azienda;

Categoria B

- Sanitari addetti alla Medicina dei Servizi, alla Specialistica Ambulatoriale, alla Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica), nell'espletamento del proprio servizio ivi compreso quello svolto presso i PP.OO. del Contraente per completo orario, in conseguenza di:

incendio, furto, collisione con altri veicoli, urto con ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, rottura cristalli, verificatisi durante la circolazione.

Sono esclusi i veicoli di proprietà del Contraente.

Per l'identificazione dei veicoli assicurati durante l'espletamento del servizio si farà riferimento alla documentazione tenuta dal Contraente che, in caso di sinistro, si impegna a fornire per le necessarie verifiche.

2) Limite di indennizzo

La garanzia è prestata, a Primo Rischio Assoluto, fino alla concorrenza massima di € 15.000,00 per ogni sinistro in conseguenza del verificarsi di uno o più eventi di cui al precedente punto 1), compresi i danni agli accessori forniti dalla Casa costruttrice e da essa installati nonché alle parti di ricambio.

La garanzia è estesa ai danni verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere e, inoltre, ai danni per incendio ed esplosione dei veicoli a seguito dei suddetti eventi.

Qualora i veicoli risultino già assicurati, in tutto o in parte, per i rischi di cui alla presente polizza, la copertura opererà in secondo rischio. L'ammontare del danno è determinato senza tenere conto del degrado per uso e vetustà e non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato con una franchigia di € 150,00 (vedi art. 11).

3) Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) cagionati con dolo dell'assicurato o delle persone del cui fatto esso risponde a norma di legge;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra, occupazioni militari, requisizioni, invasioni, insurrezioni, eruzioni vulcaniche, terremoti;
- c) derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti, avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti.

4) Veicoli assicurati

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe delle autovetture assicurate, nonché delle generalità delle persone che usano tali autovetture.

Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio di cui al successivo articolo, si farà riferimento alle risultanze dei registri o altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna a registrare in modo analitico:

- data e luogo della missione o di svolgimento del servizio;
- generalità dell'assicurato autorizzato alla missione o al servizio;
- numero dei Km percorsi (esclusi i Medici di G.M. - G.M.T. , Specialisti, Direttori e Collegio)
- dichiarazione redatta dal Contraente, in caso di sinistro, che l'autovettura della quale saranno indicate targa e marca, si trovava in missione e/o servizio per conto e su autorizzazione dello stesso.

L'uso del mezzo dovrà risultare debitamente autorizzato.

Tali registri o altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti costantemente aggiornati emessi a disposizione in qualsiasi momento delle persone incaricate dalla Società ad effettuare accertamenti e controlli.

5) Determinazione del premio

Il premio viene pattuito in ragione di € per ogni chilometro percorso dalle autovetture private delle Categorie assicurate;

Il premio viene anticipato dalla Contraente sulla base di un preventivo minimo annuo di Km 275.000.

6) Regolazione del premio

Il premio convenuto è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minordurata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minordurata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati consuntivi necessari per il conguaglio e relativi ad ogni categoria assicurata.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente della relativa appendice di regolazione.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Resta fermo il diritto della Società ad agire per l'incasso del premio dovuto.

7) Diritto di surrogazione

La Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del C.C. nei confronti del conducente del veicolo danneggiato.

8) Riparazione o sostituzione in natura delle cose danneggiate

L'Assicurato ha la facoltà di far eseguire a regola d'arte in officina di sua fiducia le riparazioni

occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso.

9) Liquidazione del danno – Nomina dei periti

La liquidazione del danno ha luogo mediante l'accordo fra le parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dal Contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza divoti.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o non ci sia accordo sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la Contraente. I periti decidono inappellabilmente a maggioranza senza alcuna formalità e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna parte sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo è a carico della parte totalmente soccombente; negli altri casi viene suddivisa fra Società e Contraente in parti uguali.

10) Obbligo di salvataggio e conservazione

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero di tutto o di parte del mezzo; per le spese relative si applica l'art. 1914 del C.C.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

11) Pagamento dell'indennizzo

L'Impresa, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti in polizza, effettua il pagamento del danno entro 30 (trenta) giorni dal verbale di perizia, sempre che non sia stata fatta opposizione, dalla data di sottoscrizione degli atti di perizia.

Limitatamente alla garanzia "eventi socio-politici" la Società rimborsa il danno sempre che l'Assicurato abbia prodotto copia della denuncia presentata all'Autorità.

La Società di Assicurazione si impegna ad effettuare al proprietario del veicolo danneggiato il pagamento del danno senza applicazione di alcuna franchigia. Il Contraente, altresì, a pagare la franchigia alla Società di assicurazione previa presentazione di documentazione attestante l'avvenuto indennizzo.

La Società ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere la fattura e/o il preventivo di riparazione dei danni subiti dal veicolo.

12) Ripartizione dell'Assicurazione e delega

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, la sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici, indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice), a firmare ed accettare anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

La regolazione dei premi di polizza verrà effettuata dal Contraente alla Società Delegataria che provvederà alla ripartizione tra le Coassicuratrici. Pertanto sia la Società Delegataria che le Società Coassicuratrici riconoscono che tale pagamento è liberatorio per il Contraente anche ai termini dell'art. 1901 del C.C. In ogni caso tutte le Società Coassicuratrici sono obbligate insolido nei confronti del Contraente.

In caso di sinistro la Delegataria si impegna a corrispondere l'intero indennizzo all'Assicurato salvo il diritto di rivalersi nei confronti delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori ed imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

..... li _____

L' Assicuratore

Il Contraente

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. le Parti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli art. seguenti delle " Condizioni Generali " che regolano l'assicurazione:

- art. 7 C.G.A. (diritto di recesso dopo ogni denuncia di sinistro)
- art. 8 C.G.A. (durata del contratto)
- art. 12 C.G.A. (foro competente)

L' Assicuratore

Il Contraente

**CAPITOLATO DI POLIZZA
RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA
CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE
ED AUTO RISCHI DIVERSI**

La presente polizza è stipulata tra

ASP Crotone
Via Mario Nicoletta
Centro Direzionale Il Granaio
88900 Crotone
P.I. 01997410798

e

Società Assicuratrice
Agenzia di

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del:	31.12.2013
Alle ore 24.00 del:	31.12.2014

DEFINIZIONI

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nei modelli dalle Società che, quindi, si devono intendere

abrogate e prive di effetto.

Alle seguenti denominazioni, si attribuisce il significato qui precisato:

ASSICURAZIONE :	il contratto di assicurazione
POLIZZA :	il documento che prova l'assicurazione
CONTRAENTE :	il soggetto che stipula l'assicurazione
ASSICURATO :	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e, pertanto: tutti i mezzi dell'A.S.P. di Crotone
SOCIETA' :	l'Impresa assicuratrice
PREMIO :	la somma dovuta dal Contraente alla Società
SINISTRO :	il verificarsi dell'evento per il quale è prestata l'assicurazione
INDENNIZZO :	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
RISCHIO :	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
FRANCHIGIA :	la somma che viene dedotta da ciascun indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato
SCOPERTO :	la percentuale dell'indennizzo che resta a carico dell'Assicurato
DEGRADO :	il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del mezzo
ACCESSORIO :	parte secondaria, complementare, aggiunta per migliorare la funzionalità del mezzo
COMPAGNIA DELEGATARIA:	Società che emette ed amministra la polizza

PERIODO ASSICURATIVO : termine con il quale si definisce l'anno assicurativo

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.). Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso di validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

2) Dolo e colpa grave

La Società risponde dei danni derivanti da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se causati da colpa grave dell'Assicurato e da dolo e colpa grave delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, escluso il dolo dell'assicurato (Art. 1900 C.C.)

3) Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto e copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il Contraente, per ragioni di carattere amministrativo, provvederà al pagamento del premio entro 30 (trenta) giorni da tale data.

Se il pagamento del premio da parte del Contraente avviene oltre il 30° giorno dalla data di sottoscrizione la copertura assicurativa avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme restando le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

4) Modifiche dell'assicurazione

Il Contraente, nel corso della durata del contratto, ha facoltà di richiedere, per iscritto, eventuali modifiche del contratto stesso di assicurazione. L'eventuale aumento di premio relativo alle variazioni di rischio, sarà corrisposto alla scadenza della rata annuale. Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del C.C. Se invece la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza successiva alla comunicazione fatta da Contraente ed in tal caso la Società rinuncia al diritto di recesso, ai sensi dell'art. 1897 del C.C.

5) Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 (quindici) giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

6) Obblighi della Società nella gestione dei sinistri

Con frequenza semestrale la Società si impegna a fornire al Contraente il dettaglio sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte);

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante, indicazione del nominativo del terzo reclamante, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

7) Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti fra le parti, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni. In tal caso la Società mette a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

Nel caso la Società si avvalga della facoltà di recesso dal contratto, si impegna a mantenere attive le garanzie tutte sino al momento in cui il Contraente avrà ricollocato sul mercato assicurativo tutti i rischi e, comunque, non oltre 210 (duecentodieci) giorni successivi alla data di invio dell'atto di disdetta.

8) Durata del contratto

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31.12.2013 e scadrà alle ore 24 del 31.12.2014 senza tacito rinnovo.

9) Proroga dell'assicurazione

A norma dell'art. 44 della Legge 23/12/1994 n. 724, il presente contratto non potrà essere tacitamente ed automaticamente prorogato.

10) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

11) Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali in Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) o altro mezzo (telefax o simili) indirizzate alla Società.

12) Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione di contratti assicurativi di cui al presente capitolato è competente esclusivamente il Foro dove ha sede legale il Contraente.

13) Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

14) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia.

15) Estensione territoriale

L'assicurazione vale per tutta l'Europa compresi la Repubblica di S. Marino e la Città del Vaticano.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE R.C.A. LIBRO MATRICOLA E GARANZIE ACCESSORIE

Responsabilità Civile Auto

Per l'assicurazione R.C.A. e RISCHI ACCESSORI saranno operanti le condizioni di assicurazione, depositate dalla Compagnia aggiudicataria a norma delle disposizioni di cui alla Legge 24/12/69 n. 990 e successive modifiche ed integrazioni. Dette condizioni accessorie di cui all'allegato, le quali avranno prevalenza in caso di discordanza con le condizioni di assicurazione riportate in stampa.

1. Polizza amministrativa a Libro Matricola

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurare inizialmente e successivamente, purché presso il P.R.A. risultino intestati al Contraente.

Per i veicoli che venissero inseriti in garanzia nel corso dell'annualità il premio sarà determinato in base alla tariffa di cui all'offerta di gara.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati, dei contrassegni e delle Carte Verdi.

Per le esclusioni e/o inclusioni la garanzia ha effetto e/o cessa dalle ore 24.00 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate all'Assicuratore o comunque dalle ore 24.00 della data di ritiro e/o restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde.

Il premio per ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ogni annualità assicurativa o frazione di anno, l'Impresa procederà alla regolazione del premio tenendo conto delle inclusioni e delle esclusioni intervenute nel corso dell'annualità stessa.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare, assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio imponibile riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva.

2. Estensioni di garanzia

La garanzia dovrà intendersi estesa:

- In caso di sostituzione di veicolo con ingresso di altro veicolo la Società si impegna a mantenere per quest'ultimo la classe di merito del veicolo uscente;
- Ai danni corporali cagionati a terzi trasportati, anche se a titolo gratuito e con sovraccarico;
- Ai danni arrecati agli indumenti ed oggetti di comune uso personale, che per la loro naturale destinazione siano indossati o comunque portati dai passeggeri, compresi gli oggetti posti nei bauli, valigie, colli e borse, elusi denaro, titoli e valori in genere ed elusi anche i danni derivanti da furto e/o smarrimento;
- Ai danni causati agli animali eventualmente trasportati;
- Ai danni causati nel momento della salita e discesa dal veicolo.

L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente nell'eventualità che:

- il veicolo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti da terzi trasportati qualora il trasporto non sia stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

Rinuncia, inoltre, nel caso in cui il veicolo sia condotto al momento del sinistro, da persona:

- a) che abbia già superato con esito favorevole sia l'esame teorico sia quello pratico di idoneità alla guida, pur non essendo ancora in possesso della prescritta patente di guida;
- b) con patente scaduta il cui rinnovo sia già stato richiesto;
- c) con patente scaduta e che involontariamente abbia omissso di provvedere al suo rinnovo.

Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti Autorità entro:

- dodici mesi dalla data dell'esame o della richiesta di rinnovo per i casi di cui al punto a) e b);
- sei mesi dalla data del sinistro per il caso di cui al punto c);

L'Impresa sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo o rilascio.

L'Impresa assicura la responsabilità anche del committente per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra sul veicolo e viceversa, purché eseguite con mezzi e dispositivi meccanici in dotazione al veicolo assicurato; Devono rientrare nel novero di terzi il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario, il Collegio Sindacale, i dipendenti, nonché coloro i quali si trovino con le suddette persone in rapporti di parentela o di affinità, ferma l'esclusione delle persone che si trovino alla guida del veicolo;

L'Impresa rimborsa le spese di assistenza legale sostenute dall'Assicurato per il recupero del veicolo identificato sulla scheda di polizza a seguito del suo sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria per incidente di circolazione;

L'Impresa indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti dovuti al trasporto e/o soccorso di persone infortunate in incidenti stradali, fino alla concorrenza di € 2.000,00 (Duemila) per il danneggiamento della tappezzeria del veicolo assicurato;

L'impresa si obbliga a tenere indenni i trasportati del veicolo assicurato da eventuali richieste di risarcimento per danni involontariamente causati a terzi dei quali i trasportati stessi dovessero rispondere per fatto e responsabilità propri, e, comunque, eventualmente connessi alla circolazione del veicolo assicurato. Le persone a bordo del veicolo non sono considerate "terzi" tra loro.

3. Massimali

La garanzia deve essere prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

- € 6.000.000,00 per i veicoli immatricolati ad uso promiscuo, ad uso autocarro, ad uso autobus ed ad uso speciale e tutti gli altri veicoli;

4. Estensione territoriale

L'Assicurazione deve valere per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea.

Per la circolazione sul territorio degli Stati facenti parte del sistema Carta Verde l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall'Impresa il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

Nel rispetto di quanto innanzi previsto la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A. ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, e trovi applicazione l'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, l'Impresa risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24.00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza del premio o delle rate di premio successive.

5. Determinazione del premio

I veicoli elencati nel presente libro matricola, di cui all' ALLEGATO "A", sono assicurati secondo le seguenti formule tariffarie:

- a) Bonus/Malus relativamente alle autovetture, ai motocicli, ai motocarri, ai ciclomotori;
- b) Maggiorazione per sinistrosità "Pejus" relativamente agli autocarri, macchine operatrici, mezzi speciali.

6. Furto e rapina totale o parziale

6.1 Copertura sul valore commerciale dei mezzi immatricolati nel triennio precedente all'anno in corso e su valore a nuovo per quelli che si trovano nel primo anno di immatricolazione;

6.2 L'Impresa si impegna ad indennizzare l'Assicurato:

- a) dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo per l'esecuzione di furto o rapina di cose non assicurate. La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo nonché alle attrezzature, fissate e non, contenute e inerenti l'uso cui il veicolo è destinato (nel caso di ambulanze e mezzi per la disinfezione);
- b) in caso di furto dei bagagli trasportati di proprietà dell'Assicurato medesimo o delle persone trasportate. Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e preziosi, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi ottici e simili, i corredi professionali, raccolte e collezioni, denaro, titoli ed altri valori in genere, i documenti ed i biglietti di viaggio, oggetti aventi particolare valore

artistico ed artigianale; la garanzia è operante a condizione che i bagagli si trovino all'interno del veicolo, che il veicolo sia debitamente chiuso a chiave ed abbia i cristalli rialzati. La garanzia è prestata sino ad un massimo di € 3000,00 (Tremila) per sinistro;

c) delle perdite a lui derivate dall'appropriazione indebita del veicolo commessa dai suoi dipendenti a condizione che:

- tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato quanto la consumazione del reato siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
- del fatto che l'Impresa sia stata messa a conoscenza del fatto entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
- l'Assicurato non addivenga, senza il consenso dell'Impresa, a transazioni con il dipendente infedele;
- il reato sia stato comunque accertato in sede giudiziale.

Il capitale assicurato è pari a quello delle garanzie "Furto" e "Rapina".

Le perdite indennizzabili sono quelle costituite dal valore del mezzo sottratto con esclusione dei lucri mancati.

6.3 L'Assicurazione risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:

- Furto tentato o consumato con estensione alle attrezzature, fissate e non, contenute e inerenti l'uso cui il veicolo è destinato (nel caso di ambulanze e mezzi per la disinfezione);

- Rapina;

- Il risarcimento dei danni al veicolo per il suo possesso od uso abusivo a seguito di furto o rapina;

- Rimborso delle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo assicurato, con il limite di € 500,00 (Cinquecento), qualora si verifichi un sinistro coperto dalla garanzia furto che ne determini la sua perdita totale ovvero, nel caso di ritrovamento, determini l'obbligo per il Contraente di una reimmatricolazione;

- L'Assicuratore si impegna a corrispondere congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:

○ Al rateo di premio, al netto delle imposte, dell'assicurazione di responsabilità civile contratta con l'Assicuratore relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagato;

○ Alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

6.4 L'Assicuratore rimborsa le spese sostenute dal Contraente per:

- il parcheggio e/o custodia del veicolo disposto dall'Autorità Giudiziaria fino al giorno della comunicazione al Contraente dell'avvenuto ritrovamento - il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato alla più vicina officina di riparazione;

- il viaggio ferroviario in prima classe per se e per i suoi familiari eventualmente a seguito, per il rientro dal luogo del furto o rapina al domicilio del Contraente.

7. Incendio ed eventi accidentali

Garanzia da attribuire sul valore commerciale dei mezzi immatricolati nel triennio precedente all'anno in corso e sul valore a nuovo per quelli che si trovano nel primo anno di immatricolazione.

L'Assicuratore risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo nonché dalle attrezzature, fissate e non, contenute e inerenti l'uso cui il veicolo è destinato (nel caso di ambulanze e mezzi per la disinfezione) in conseguenza di:

- incendio, fulmine, scoppio od esplosione del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

Sono esclusi i danni causati da semplici bruciature non seguite da sviluppo di fiamma, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

Sono risarciti anche i danni subiti dal veicolo in conseguenza di uno scoppio che non ha origine in tali beni assicurati, ferma l'esclusione degli eventi specificati al punto successivo. La garanzia comprende anche i danni dovuti a incendio, scoppio, esplosione, dell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato subiti dal box di proprietà del Contraente fino alla concorrenza di € 15.000,00 (Quindicimila)

L'Assicuratore, inoltre, risarcisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli (esclusi i natanti) nonché dalle attrezzature contenute e inerenti l'uso cui il veicolo è destinato (nel caso di ambulanze e mezzi per la disinfestazione) in conseguenza di:

7.1 atti di vandalismo o sabotaggio perpetrati individualmente od in associazione e che causano incendio, scoppio, esplosione. Per tali danni è prevista una franchigia di € 100,00 (Cento);

7.2 atti di sabotaggio e socio politici, atti vandalici o dolosi in genere. Sull'ammontare del danno risarcibile è applicato il 10% (Dieci per cento) di scoperto con il minimo di € 100,00 (Cento);

7.3 allagamento, alluvione, bufera, caduta di sassi o di alberi, cedimento o smottamento del terreno, collisione con animali selvatici, eruzione vulcanica, frana, grandine, inondazione, mareggiata, pressione della neve, tempesta, tromba d'aria, turbine di vento, uragano, valanga, slavina. Sull'ammontare del danno risarcibile è applicato il 15% (Quindici per cento) di scoperto con il minimo di € 250,00 (Duecentocinquanta);

7.4 Rottura accidentale del parabrezza, del lunotto posteriore, delle finestrature. Le rigature, scheggiature, screpolature dei cristalli sono risarcite solo se compromettono la sicurezza della guida. Sull'ammontare del danno risarcibile è applicato il 10% (Dieci per cento) di scoperto con un minimo di € 25,00 (Venticinque);

7.5 L'Assicuratore risponde dei danni causati a terzi da incendio, scoppio, esplosione del veicolo e dei quali l'Assicurato sia responsabile per legge. La garanzia è operante anche se il veicolo non è in circolazione ai sensi della Legge sull'Assicurazione della Responsabilità Civile n. 990 del 24/12/1969 e successive modifiche ed è prestata fino alla concorrenza di € 250.000 (Duecentocinquanta mila).

L'Assicuratore presta, inoltre, la garanzia per i seguenti danni indiretti:

- in caso di sinistro che colpisca il veicolo assicurato a seguito di un evento previsto dalla garanzia "Incendio" ed eventi accidentali, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro, un indennizzo pari:
 - al rateo di premio al netto delle imposte dell'assicurazione di Responsabilità Civile relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premi pagato;
 - alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

8. Esclusioni

Dalle garanzie integrative (Incendio, Eventi Accidentali, Furto e Rapina) è escluso il risarcimento dei danni:

8.1 avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo si tratti di gare di regolarità pura indette dall'A.C.I. o dalla F.M.I.;

8.2 determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'assicurato o delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;

8.3 subiti in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, sviluppo – comunque in corso, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività, di terremoto, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ha avuto alcun rapporto con tale evento;

8.4 da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.

9. Franchigie

E' prevista l'applicazione per ciascun sinistro:

- per la garanzia furto scoperto del 5% (Cinquepercento)
- per la garanzia eventi socio politici scoperto del 10% (Diecipercento)
- per la garanzia eventi atmosferici scoperto del 15% (Quindicipercento)
- per la garanzia rottura cristalli scoperto del 10% (Diecipercento)
- per la garanzia incendio nessuna applicazione di franchigia o scoperto.

Se il danno subito dal Contraente è riparato da terzo eventualmente convenzionato con la Società di Assicurazione, la Società stessa si impegna ad effettuare il pagamento del danno al terzo convenzionato senza applicazione di alcuna franchigia o scoperto. Il Contraente, altresì, si impegna a pagare la franchigia o scoperto alla Società di Assicurazione previa presentazione di documentazione attestante l'avvenuto indennizzo totale al terzo convenzionato.

10. Liquidazione del danno – Nomina dei periti

La liquidazione del danno ha luogo mediante l'accordo fra le parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dal Contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza divoti.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o non ci sia accordo sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la Contraente. I periti decidono inappellabilmente a maggioranza senza alcuna formalità e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna parte sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo è a carico della parte totalmente soccombente; negli altri casi viene suddivisa fra Società e Contraente in parti uguali.

11. Pagamento dell'indennizzo

L'Impresa, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti in polizza, effettua il pagamento del danno entro 30 (trenta) giorni dal verbale di perizia, sempre che non sia stata fatta opposizione, dalla data di sottoscrizione degli atti di perizia.

Limitatamente alla garanzia "eventi socio-politici" la Società rimborsa il danno sempre che l'Assicurato abbia prodotto copia della denuncia presentata all'Autorità.

La Società ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere la fattura e/o il preventivo di riparazione dei danni subiti dal veicolo.

12. Ripartizione dell'Assicurazione e delega

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, la sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici, indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice), a firmare ed accettare

anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

La regolazione dei premi di polizza verrà effettuata dal Contraente alla Società Delegataria che provvederà alla ripartizione tra le Coassicuratrici. Pertanto sia la Società Delegataria che le Società Coassicuratrici riconoscono che tale pagamento è liberatorio per il Contraente anche ai termini dell'art. 1901 del C.C. In ogni caso tutte le Società Coassicuratrici sono obbligate in solido nei confronti del Contraente.

In caso di sinistro la Delegataria si impegna a corrispondere l'intero indennizzo all'Assicurato salvo il diritto di rivalersi nei confronti delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori ed imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

....., li _____

L' Assicuratore

Il Contraente

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. le Parti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli art. seguenti delle " Condizioni Generali " che regolano l'assicurazione:

- art. 7 C.G.A. (diritto di recesso dopo ogni denuncia di sinistro)
- art. 8 C.G.A. (durata del contratto)
- art. 12 C.G.A. (foro competente)

L' Assicuratore

Il Contraente

Spettabile
ASP Crotone
Via Mario Nicoletta
Centro Direzionale Il Granaio
88900 - Crotone

Allegato 1)

OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi assicurativi dell'ASP Crotone

Con riferimento al Bando da Voi pubblicato sul sito web di Codesta ASP la scrivente società nella persona del Sig. nella sua qualità di conferma la propria volontà di partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento dei servizi assicurativi come (*barrare l'opzione interessata*):

- ☐ Impresa Singola
- ☐ Raggruppamento Temporaneo d'Imprese in qualità di Mandataria/Mandante
- ☐ Coassicurazione in qualità di Delegataria/Delegante

A tal fine il sottoscritto nato a il e residente in Via/Piazza n. nella sua qualità di della società con sede legale in Via/Piazza ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 dichiara quanto segue:

- iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o iscrizione equivalente in paesi dell'U.E.; (indicare luogo e data di iscrizione e oggetto sociale);
- di non trovarsi in alcuna delle posizioni di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e non essere incorse in quanto previsto dal Regio Decreto 23/5/1924, n. 827, art. 68;
- di essere in possesso dell'autorizzazione degli organi competenti all'esercizio delle assicurazioni private, con riferimento al ramo oggetto dell'offerta in base al D. Lgs. 209/2005;
- l'impegno a mantenere valida l'offerta formulata fino a 180 giorni dalla data di scadenza per la ricezione delle offerte;
- che il domicilio al quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni attinenti lo svolgimento della gara, ex art. 2 D. Lgs. n. 53/2010, è il seguente: Via Città (Prov.)
Telefono Fax E-mail

In fede.

.....

Allegare copia fotostatica della carta d'identità del sottoscrittore.
Allegare l'originale o la copia autentica della procura in caso di sottoscrizione di un procuratore fornito dei poteri necessari.

ALLEGATO 1 al Capitolato Libro Matricola (bozza)

ELENCO VEICOLI ASSICURATI

N.	Tipo Veicolo	Marca e Modello	Targa	CV/Q.li	classe di merito attuale	Anno immatr.	Valore assicurato attuale
1	Autocarro	Isuzu Trooper	CZ 524057	Q.li 23	5	1992	0,00
2	Autovettura	Fiat Panda 1.1	KR 002161	Cv. 13	1	1995	500,00
3	Autovettura	Fiat Panda 1.0	KR 003055	Cv. 12	1	1996	500,00
4	Ambulanza	Piaggio S 85	AA770CW	Q.li 15	5	1995	500,00
5	Autovettura	Fiat Panda 900 i.e.	AL577DK	Cv. 12	3	1997	500,00
6	Autovettura	Fiat Panda 900 i.e.	AL578DK	Cv. 12	1	1997	500,00
7	Autovettura	Fiat Punto 60	AL580DK	Cv. 14	1	1997	500,00
8	Autovettura	Fiat Punto 60	AL581DK	Cv. 14	6	1997	500,00
9	Ambulanza	Fiat Ducato	BL672MC	Q.li 35	1	2003	40.000,00
10	Autovettura	Fiat Panda 1.1	BR104GX	Cv. 13	1	2002	500,00
11	Autovettura	Fiat Panda 1.1	BR107GX	Cv. 13	1	2002	500,00
12	Autovettura	Fiat Panda 1.1	BR108GX	Cv. 13	5	2002	500,00
13	Ambulanza	Fiat Ducato	BV511TL	Q.li 14	8	2001	500,00
14	Autocarro	Nissan Pick-up	CE963ZD	Kw 98	9	2003	12.300,00
15	Autocarro	Nissan Pick-up	CE964ZD	Kw 98	2	2003	12.300,00
16	Autocarro	Nissan Pick-up	CE993ZD	Kw 98	9	2003	12.300,00
17	Autovettura	Fiat Multipla 1.6	CJ078AA	Cv17	1	2003	2.200,00
18	Autovettura	Fiat Panda	CN650ZZ	Cv12	7	2004	2.200,00
19	Autovettura	Fiat Panda	CN652ZZ	Cv12	7	2004	2.200,00
20	Autocarro	Fiat Scudo	CN653ZZ	Cv. 14	7	2004	4.900,00
21	Autocarro	Fiat Scudo	CN655ZZ	Cv. 22	10	2004	4.900,00
22	Autovettura	Fiat Panda	CN656ZZ	Cv. 13	7	2004	2.200,00
23	Autovettura	Fiat Panda	CN657ZZ	Cv. 13	1	2004	2.200,00
24	Autovettura	Fiat Panda	CN658ZZ	Cv. 13	7	2004	2.200,00
25	Autocarro	Fiat Scudo	CN670ZZ	Cv. 22	5	2004	4.900,00
26	Autovettura	Fiat Panda	CP201AD	Cv. 13	3	2004	2.200,00
27	Autocarro	Fiat Scudo	CP274AD	Cv. 22	13	2004	4.900,00
28	Autovettura	Fiat Panda	CP280AD	Cv. 13	2	2004	2.200,00
29	Autovettura	Fiat Panda	CP281AD	Cv. 13	7	2004	2.200,00
30	Autovettura	Fiat Panda	CP282AD	Cv. 13	7	2004	2.200,00
31	Autovettura	Fiat Panda	CP284AD	Cv. 13	10	2004	2.200,00
32	Autovettura	Fiat Panda	CP285AD	Cv. 13	1	2004	2.200,00
33	Autovettura	Fiat Panda	CP286AD	Cv. 13	7	2004	2.200,00
34	Autovettura	Fiat Panda	CP287AD	Cv. 13	7	2004	2.200,00
35	Autovettura	Fiat Panda	CP288AD	Cv. 13	7	2004	2.200,00
36	Autovettura	Fiat Panda	CP289AD	Cv. 13	7	2004	2.200,00
37	Autovettura	Fiat Punto	CP290AD	Cv. 13	1	2004	3.600,00
38	Autovettura	Fiat Panda	CP291AD	Cv. 13	7	2004	2.200,00
39	Autovettura	Fiat Panda	CP292AD	Cv. 13	7	2004	2.200,00
40	Autovettura	Fiat Panda	CP293AD	Cv. 13	3	2004	2.200,00
41	Autovettura	Fiat Panda	CP294AD	Cv. 13	7	2004	2.200,00
42	Autovettura	Fiat Panda	CP295AD	Cv. 13	7	2004	2.200,00
43	Autovettura	Fiat Panda	CP296AD	Cv. 13	7	2004	2.200,00
44	Autovettura	Fiat Panda	CP297AD	Cv. 13	7	2004	2.200,00
45	Autovettura	Fiat Panda	CP298AD	Cv. 13	7	2004	2.200,00
46	Autovettura	Fiat Panda	CP299AD	Cv. 13	7	2004	2.200,00
47	Autov. Spec.	Fiat Ducato	CS098MM	Q.li 14	13	2004	13.400,00
48	Autov. Spec.	Fiat Ducato	CS099MM	Q.li 14	13	2004	13.400,00

49	Ambulanza	Fiat Ducato	CX605DM	Q.li 14	16	2005	16.200,00
50	Ambulanza	Fiat Ducato	CX606DM	Q.li 14	11	2005	16.200,00
51	Ambulanza	Fiat Ducato	CX816DM	Q.li 14	8	2005	21.900,00
52	Autovettura	Lancia Phedra	DE015KX	Cv. 20	2	2006	10.200,00
53	Autov. Spec.	Mercedes Sprinter	DG353BF	Q.li 32	10	2007	20.200,00
54	Autov. Spec.	Mercedes Sprinter	DG354BF	Q.li 32	13	2007	20.200,00
55	Ambulanza	Fiat Ducato	DY134SP	Kw 94	16	2005	22.700,00
56	Ambulanza	Fiat Ducato	DS874ZB	Q.li 33	12	2009	32.400,00
57	Ambulanza	Fiat Ducato	DS875ZB	Q.li 33	15	2009	32.400,00
58	Autocarro	Fiat Fiorino	DZ861DV	Q.li 15	2	2009	13.200,00
59	Ambulanza	Mercedes	EB157NF	Q.li 15	13	2010	59.500,00
60	Autovettura	Fiat Panda 1.1	ED510YW	Cv. 13	13	2010	6.500,00
61	Autovettura	Fiat Panda 4x4	ED598YW	Cv. 14	13	2010	8.500,00
62	Autov. Spec.	Peugeot g54p	EP746DT	Q.li 18	14	8-2013	79.300,00
63	Autocarro	Fiat Ducato	ES712CJ	Q.li 33	14	10-2013	26.900,00
64	Autocarro	Fiat Ducato	ES713CJ	Q.li 33	14	10-2013	26.900,00

ALLEGATO 2 – OFFERTA ECONOMICA LOTTO

**Spettabile
ASP Crotone
Via Mario Nicoletta
Centro Direzionale Il Granaio
88900 - Crotone**

**Applicare marca da bollo da
Euro 16,00**

OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi assicurativi per ASP Crotone

Il/la sottoscritto/a
nato/a a il
residente per la carica a
via n.
in qualità di della Società Assicuratrice
con sede in c.a.p. via n.
telefono n. telefax n.
Codice Fiscale n. Partita I.V.A.

D I C H I A R A

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sottoindicate, di esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell'intera documentazione di gara e di accettare le norme e condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto relativo alla sotto indicata copertura assicurativa.

Dichiara altresì di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del%

Composizione del riparto di coassicurazione (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al 100% da parte della Società offerente)

1. Società	quota%	Delegataria
2. Società	quota%	Coassicuratrice
3. Società	quota%	Coassicuratrice

La Societàconcorre con la seguente offerta (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.), giudicata remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge.

OFFRE

un premio annuo lordo pari a (in cifre ed in lettere):

LOTTO 1 – POLIZZA KASKO

Importo annuo lordo (in cifre)	Importo annuo lordo (in lettere)
€	€

LOTTO 2 – POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA AUTO

Importo annuo lordo (in cifre)	Importo annuo lordo (in lettere)
€	€

Data, _____

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

Allegare copia fotostatica della carta d'identità del sottoscrittore.

Allegare copia fotostatica della procura in caso di sottoscrizione di un procuratore fornito dei poteri necessari.

In caso di presentazione di offerta congiunta (R.T.I.), l'offerta stessa dovrà essere sottoscritta anche da ciascuna delle Società partecipanti al raggruppamento.

Nominativo	Num. Sinistro	Polizza	Data Evento	Stato	DEFINITO	Importo
ASP DI CROTONE	2011/00043216/00	KASKO	19/01/2011	C	02/02/2011	4650
ASP DI CROTONE	2011/00048111/00	KASKO	27/01/2011	C	09/02/2011	550
ASP DI CROTONE	2011/00050265/00	KASKO	08/02/2011	C	25/02/2011	3650
ASP DI CROTONE	2011/00053265/00	KASKO	15/02/2011	C	03/03/2011	2150
ASP DI CROTONE	2011/00053895/00	KASKO	18/02/2011	C	11/03/2011	1900
ASP DI CROTONE	2011/00073978/00	KASKO	16/03/2011	C	04/04/2011	780,00
ASP DI CROTONE	2011/00074239/00	KASKO	28/03/2011	C	08/04/2011	870
ASP DI CROTONE	2011/00134619/00	KASKO	22/04/2011	C	08/06/2011	1950,00
ASP DI CROTONE	2011/00233552/00	KASKO	06/07/2011	C	28/09/2011	1700,00
ASP DI CROTONE	2011/00262738/00	KASKO	12/09/2011	C	21/11/2011	1050,00
ASP DI CROTONE	2011/00286843/00	KASKO	11/08/2011	R		3800,00
ASP DI CROTONE	2012/00071879/00	KASKO	24/02/2012	C	27/04/2012	750,00
ASP DI CROTONE	2012/00144310/00	KASKO	24/03/2012	C	20/06/2012	450,00
ASP DI CROTONE	2012/00144310/00	KASKO	24/03/2012	R		4700,00
ASP DI CROTONE	2012/00145306/00	KASKO	18/04/2012	C	18/04/2012	5998,00
ASP DI CROTONE	2012/00145352/00	KASKO	10/03/2012	C	30/07/2012	500,00
ASP DI CROTONE	2012/00145571/00	KASKO	30/12/2011	R		3800,00
ASP DI CROTONE	2012/00145679/00	KASKO	17/02/2012	C	29/06/2012	500,00
ASP DI CROTONE	2012/00146147/00	KASKO	09/01/2012	C	10/10/2012	3450,00
ASP DI CROTONE	2012/00176104/00	KASKO	03/05/2012	C	30/07/2012	1250,00
ASP DI CROTONE	2012/00181713/00	KASKO	21/04/2012	C	30/07/2012	1800,00
ASP DI CROTONE	2013/00037675/00	KASKO	16/01/2013	C	19/02/2013	2529,00
ASP DI CROTONE	2013/00164917/00	KASKO	14/05/2013	R		1800,00
ASP DI CROTONE	2013/00249883/00	KASKO	08/07/2013	R		2400,00
ASP DI CROTONE	2013/00377647/00	KASKO	05/11/2013	a		3000,00
ASP DI CROTONE	2011/00075627/00	libro matricola	09/03/2011	C	29/04/2011	550
ASP DI CROTONE	2011/00087439/00	libro matricola	29/03/2011	C	02/05/2011	578
ASP DI CROTONE	2011/00101711/00	libro matricola	04/04/2011	C	20/05/2011	5183
ASP DI CROTONE	2011/00142453/00	libro matricola	22/04/2011	C	20/06/2011	5183
ASP DI CROTONE	2011/00146812/00	libro matricola	27/05/2011	C	20/06/2011	5183
ASP DI CROTONE	2011/00150200/00	libro matricola	10/05/2011	C	20/08/2011	5183
ASP DI CROTONE	2011/00157951/00	libro matricola	30/05/2011	C	25/07/2011	400
ASP DI CROTONE	2011/00169063/00	libro matricola	10/06/2011	C	20/07/2011	5183
ASP DI CROTONE	2011/00213987/00	libro matricola	15/07/2011	C	27/09/2012	15300
ASP DI CROTONE	2011/00237831/00	libro matricola	16/08/2011	C	30/04/2012	4950
ASP DI CROTONE	2011/00263914/00	libro matricola	08/08/2011	C	21/11/2011	2100
ASP DI CROTONE	2011/00339469/00	libro matricola	04/12/2011	C	20/03/2012	6509
ASP DI CROTONE	2012/00018004/00	libro matricola	02/12/2011	C	20/02/2012	5183
ASP DI CROTONE	2012/00036773/00	libro matricola	02/02/2012	C	20/02/2012	5187
ASP DI CROTONE	2012/00037886/00	libro matricola	27/01/2012	C	13/04/2012	798
ASP DI CROTONE	2012/00075546/00	libro matricola	14/03/2012	C	20/03/2012	5187
ASP DI CROTONE	2012/00085688/00	libro matricola	08/02/2012	C	09/05/2012	700
ASP DI CROTONE	2012/00093255/00	libro matricola	02/04/2012	C	20/04/2012	5187
ASP DI CROTONE	2012/00145404/00	libro matricola	24/02/2012	C	30/07/2012	750
ASP DI CROTONE	2012/00165310/00	libro matricola	07/04/2012	C	28/12/2012	4907
ASP DI CROTONE	2012/00214265/00	libro matricola	27/07/2012	C	15/10/2012	900
ASP DI CROTONE	2012/00238919/00	libro matricola	30/07/2012	C	24/10/2012	450
ASP DI CROTONE	2012/00239010/00	libro matricola	12/09/2012	C	24/09/2012	5187
ASP DI CROTONE	2012/00291940/00	libro matricola	06/11/2012	C	04/12/2012	5187
ASP DI CROTONE	2013/00007183/00	libro matricola	30/10/2012	C	07/12/2012	5187
ASP DI CROTONE	2013/00007286/00	libro matricola	04/12/2012	C	21/02/2013	1250
ASP DI CROTONE	2013/00071707/00	libro matricola	12/03/2013	C	16/04/2013	5239
ASP DI CROTONE	2013/00099964/00	libro matricola	11/04/2013	C	24/04/2013	5239
ASP DI CROTONE	2013/00162709/00	libro matricola	03/05/2013	C	03/05/2013	470
ASP DI CROTONE	2013/00209789/00	libro matricola	28/05/2013	C	28/05/2013	5239
ASP DI CROTONE	2013/00209789/00	libro matricola	28/05/2013	A	28/05/2013	5900
ASP DI CROTONE	2013/00240048/00	libro matricola	22/07/2013	C	02/08/2013	5239
ASP DI CROTONE	2013/00283004/00	libro matricola	23/08/2013	R	23/08/2013	5700
ASP DI CROTONE	2013/00335575/00	libro matricola	21/10/2013	R	21/10/2013	5700
ASP DI CROTONE	2013/377663	libro matricola	05/11/2013	R		5600